

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1713)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati, nella seduta del 4 luglio 1974 (V. Stampati nn. 2905 e 2884)*

**d'iniziativa dei deputati SERRENTINO (2905); ALLEGRI, ALIVERTI, ERMINERO, BARBI, MEUCCI, MATTARELLI, SANGALLI, CALVETTI, CANESTRARI, GASCO, SISTO, BALASSO (2884)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 luglio 1974*

**Proroga dei termini previsti dagli articoli 21 e 40  
della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

« Qualora entro il 30 giugno 1973 non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 11, il Presidente della Giunta regionale, su domanda del comune, concede una proroga per il periodo richiesto fino ad un massimo di 12 mesi, prorogabili, per giustificati motivi, di altri 12 mesi entro i quali il comune dovrà provvedere alla formazione del piano:

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trascorsi i termini di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario che provvede entro 6 mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro 60 giorni dal Consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 ».

L'articolo 40 della medesima legge è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro il 31 gennaio 1975 debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».